



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi

Alla udienza del 11/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13134/2021 R.G. promossa da:

PASTIFICIO AMBRA DI PUGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO
PREVENTIVO , rappresentato e difeso dall'avv.OSTILLIO GIANLUCA e Ostillio MaRia
Rita

RICORRENTE

contro:

GIOVANNI ADDANTE ,DOMENICO BALSAMO, FRANCESCO BENEDETTO,
GRAZIA BRUNI, FRANCESCO CACUCCI, ROSA CAMPO, EVANGELISTA
CAMPOBASSO, GIOVANNI CARBONARA, ANGELO CASSANO, EMANUELE
CATTEDRA ,FRANCESCO CATUCCI ,FRANCESCO CAVALLO, GIUSEPPE
CIAVARELLA, GIOVANNI COLUCCI, VITO CIAVARELLA, ANSELMO
CORNALE, CAMILLO CORNALE, PLACIDO CORNALE, LORENZO D'AMORE
DANILO D'ANIELLO, SAVERIO DI BENEDETTO GRAZIA DI COSMO NICOLA
ANTONIO DI COSMO, GIACOMO DI BENEDETTO, MICHELE DIDONNA
ALESSANDRO DIFINO, ORONZO DINATALE, GIUSEPPE DIPINTO, PIETRO
DIFINO, VINCENZO FERRARA, GAETANO FINESTRONE NICOLA
FINESTRONE, FELICE GASSI , FRANCESCO PATRIZIO GENTILE
ALESSANDRO GIANNI, GIOVANNI GLORIOSO ,VITTORIO IAFFALDANO
DOMENICO IPPOLITO, VINCENZO LAMPUGNANI , DOMENICO IPPOLITO,

DONATO LATROFA GIOVANNI LATROFA, LUIGI LATROFA , VITO LATROFA, SALLUSTIO LATTARULI, GIUSEPPE LIVERANO, ANTONIO LOMBARDO , FRANCESCO LOMBARDO, NICOLA GIOVANNI LORE, GIOVANNI MINARDI, ROCCO NITTI GUGLIELMO NOCERA,TOMMASO OSTELLO, ANNALISA PAVONE, IVANA PAVONE . CARLO POMPEO ,ANGELA RINALDI, ANGELO RUBINO GIUSEPPE RUBINO , LUIGI RUBINO, ENRICO SALAMINO, VITO SANITATE, FRANCESCO SANTAMARIA, VITO SETTANNI, MARIA SICILIANI, CLARA TESTINI FRANCESCO TORTELLI, GIUSEPPE TORTELLI, NICOLA TORTELLI

Convenuti contumaci

Nonchè

AURELIO VOLPE rappresentato e difeso dall'avv.MASCOLI FRANCESCO giusta procura in atti

RESISTENTE

nonchè

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dall'avv.DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: prescrizione crediti retributivi e contributivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27.12.2021 la società ricorrente, in liquidazione ed in concordato preventivo dal 3.07.2007 (data di deposito del ricorso con cui veniva formulata istanza di concordato), conveniva in giudizio l'Inps e i propri ex dipendenti chiedendo che fosse accertata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei loro diritti di credito, stante il mancato compimento di atti interruttivi a far data dal 15.05.2008 (data del decreto di omologa del concordato).

In particolare, il Pastificio Ambra di Puglia chiedeva: di accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2948 o, in subordine, 2946 c.c. dei crediti retributivi

(retribuzioni, TFR, ferie non godute) vantati dai propri ex dipendenti inseriti in concordato e specificamente indicati in ricorso; di accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2948 o, in subordine, 2946 c.c. dei crediti vantati dall'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, per effetto della surroga nelle posizioni creditorie degli ex dipendenti indicati, avvenuta a seguito del pagamento del TFR ex l. 297/82; di accertare e dichiarare la prescrizione del credito INPS, inserito nella proposta di concordato, relativo all'incompleto/omesso pagamento da parte della ricorrente dei contributi dal 2002 al maggio 2007; in ogni caso di accertare il diritto alla ripetizione di quanto eventualmente *medio tempore* pagato in adempimento dei suddetti crediti.

Si costituivano in giudizio l'INPS e l'ex dipendente Volpe Aurelio che eccepivano l'improcedibilità e inammissibilità del ricorso, contestavano gli assunti del ricorrente e concludevano per il rigetto della domanda.

Non si costituivano tutti gli altri lavoratori.

Il ricorso è deciso con le modalità di cui all'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, conv. in l.n.77/20. E difatti preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, si è proceduto alla redazione della sentenza.

Per quanto attiene le questioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità del ricorso, sollevate da parte resistente, si ritiene di fare applicazione, ai fini della decisione e della motivazione del provvedimento, del principio giurisprudenziale della "ragione più liquida" e di procedere, pertanto, direttamente all'esame della questione di merito. In forza del principio citato "*la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.*" (Cass. n. 9309/2020).

Tanto premesso il ricorso, nel merito, è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.

Per la risoluzione della controversia e, dunque, per stabilire se i crediti in contestazione risultino prescritti o meno occorre prendere le mosse dall'art. 2935 c.c. che individua il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione stabilendo che *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Tale disposizione deve essere, nel caso di specie, calata nella realtà concreta del concordato preventivo e va, pertanto, coordinata con l'art. 184 l. fall. il quale stabilisce che *“il concordato omologato è obbligatorio per tutti creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 l. fall.”*.

Con tale disposizione, il legislatore vincola i creditori inseriti nel concordato al rispetto dello stesso, limitando sostanzialmente il loro diritto di agire per ottenere il soddisfacimento del loro credito. Infatti, il concordato omologato diviene obbligatorio per i creditori anche e soprattutto per ciò che attiene le modalità ed i tempi di soddisfacimento delle loro pretese. Sebbene, dunque, il concordato preventivo, come strumento di superamento della crisi di impresa, si differenzi dal fallimento sotto numerosi profili, esso è ugualmente teso a realizzare la *par condicio creditorum* ed ad assicurare la soddisfazione dei creditori inseriti nel piano secondo un ordine di graduazione e con modalità precise e vincolanti.

A seguito dell'omologa del concordato i creditori potranno chiedere l'adempimento delle loro obbligazioni solo nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal decreto di omologa. È quindi escluso, che il singolo creditore inserito nel piano, possa richiedere ed ottenere il soddisfacimento anticipato della propria pretesa in violazione delle modalità di riparto dei privilegi, dell'ordine di graduazione dei crediti e del quantum stabiliti dagli organi della procedura.

Tale efficacia vincolante del concordato costituisce, in sostanza, un impedimento legale ed oggettivo all'esercizio del diritto dei creditori allorquando sia esercitato al di fuori delle modalità e della tempistica prescritte dal piano. Ciò, con la conseguenza che i singoli crediti non saranno esigibili fino a che, a seguito della liquidazione dei beni e della formazione dell'attivo, non vengano

inseriti nei “piani di riparto” ad opera dei liquidatori. Solo a partire da questo momento i creditori potranno agire per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, divenuto esigibile, non potendo prima della formazione dei piani di riparto, conseguire un'utilità concreta.

Da ciò si evince che la prescrizione non potrà decorrere nel periodo di tempo intercorrente tra il decreto di omologa del concordato e la formazione dei piani di riparto, posto che in tale arco di tempo i singoli creditori non potranno far valere il loro diritto ed ottenere il soddisfacimento della loro pretesa prescindendo dai tempi e modi previsti dal concordato.

Si ritiene, dunque, di aderire a quell'orientamento che di recente si è sviluppato nella giurisprudenza di merito (Trib. Brescia, ord. 12.02.2022; Trib. Roma 3.2.2021 e Trib. Milano 15 marzo 2021), che si discosta dall'orientamento finora seguito dalla Cassazione (Cass. n. 20642/2019; cfr. altresì, per tutte, Cass. n. 20889/2019 e n. 5667/2019).

La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento fatto proprio in tale sede dal ricorrente, ha sostenuto che la prescrizione decorre regolarmente in pendenza di concordato preventivo dal momento che non risulta applicabile per analogia l'art 94 l.fall., il quale prevede che la domanda di fallimento determina la sospensione della prescrizione per tutta la durata dello stesso.

Né sussistono impedimenti all'esercizio del diritto di credito che possano precludere il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c., posto che il debitore in concordato, a differenza del fallito, non viene privato della titolarità dei propri beni e della capacità di disporne, non essendoci alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso a detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.

Tale orientamento della Cassazione non appare totalmente condivisibile dal momento che la costituzione in mora, in quanto atto con cui si richiede il pagamento del debito presuppone l'esigibilità della pretesa. Difatti, solo a questa condizione la sollecitazione al pagamento potrebbe produrre il risultato utile ed atteso dal creditore, ossia il pagamento del credito, traducendosi altrimenti in una mera formalità.

Nel caso di specie, si rileva che il decreto di omologa del concordato del 15.05.2008 non è stato seguito dall'adozione dei piani di riparto (che non

risultano allegati e la cui mancata adozione non è contestata dalla parte ricorrente). Pertanto, non essendo esigibile il diritto di credito e non potendo essere fatto falere il relativo diritto ai sensi dell'art 2935 c.c., per i motivi sopra esposti, si esclude il decorso ed il perfezionamento della prescrizione dei crediti in contestazione.

Quanto alle spese di lite, la complessità delle questioni e l'incerto quadro giurisprudenziale sopra richiamato ne giustificano l'integrale compensazione.

P.Q.M.

In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da PASTIFICIO AMBRA DI PUGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO , nei confronti dell'ADDANTE GIOVANNI, DOMENICO BALSAMO, FRANCESCO BENEDETTO, GRAZIA BRUNI, FRANCESCO CACUCCI, ROSA CAMPO, EVANGELISTA CAMPOBASSO, GIOVANNI CARBONARA, ANGELO CASSANO, EMANUELE CATTEDRA ,FRANCESCO CATUCCI ,FRANCESCO CAVALLO, GIUSEPPE CIAVARELLA, GIOVANNI COLUCCI, VITO CIAVARELLA, ANSELMO CORNALE, CAMILLO CORNALE, PLACIDO CORNALE, LORENZO D'AMORE, DANILLO D'ANIELLO, SAVERIO DI BENEDETTO, GRAZIA DI COSMO, NICOLA ANTONIO DI COSMO, GIACOMO DI BENEDETTO, MICHELE DIDONNA, ALESSANDRO DIFINO, ORONZO DINATALE, GIUSEPPE DIPINTO, PIETRO DIFINO, VINCENZO FERRARA, GAETANO FINESTRONE, NICOLA FINESTRONE, FELICE GASSI , FRANCESCO PATRIZIO GENTILE, ALESSANDRO GIANNI, GIOVANNI GLORIOSO ,VITTORIO IAFFALDANO, DOMENICO IPPOLITO, VINCENZO LAMPUGNANI , DOMENICO IPPOLITO, DONATO LATROFA, GIOVANNI LATROFA, LUIGI LATROFA , VITO LATROFA, SALLUSTIO LATTARULI, GIUSEPPE LIVERANO, ANTONIO LOMBARDO , FRANCESCO LOMBARDO, NICOLA GIOVANNI LORE, GIOVANNI MINARDI, ROCCO NITTI, GUGLIELMO NOCERA, TOMMASO

OSTELLO, ANNALISA PAVONE, IVANA PAVONE . CARLO POMPEO
,ANGELA RINALDI, ANGELO RUBINO GIUSEPPE RUBINO , LUIGI RUBINO,
ENRICO SALAMINO, VITO SANITATE, FRANCESCO SANTAMARIA, VITO
SETTANNI, MARIA SICILIANI, CLARA TESTINI FRANCESCO TORTELLI,
GIUSEPPE TORTELLI, NICOLA TORTELLI , Inps e Volpe Aurelio

così provvede:

- 1.Rigetta il ricorso;
- 2.Compensa le spese di lite

Bari, 11.10.2022

Il Giudice

Dott. Francesco De Giorgi

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa
Miriam Fanelli*